

**C.N.F., Sent., 27 settembre 2024, n. 341
(Omissis)**

Sul ricorso presentato da avv. [RICORRENTE] (CF: [OMISSIS]) nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], pec: [OMISSIS], iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di T., rappresentata e difesa giusta la procura speciale in calce al proposto ricorso dall'avv. [OMISSIS] (CF: [OMISSIS]) presso il cui studio di [OMISSIS] è elettivamente domiciliata, il quale procuratore ha richiesto, ai fini delle comunicazioni e notifiche, di volerle ricevere all'indirizzo pec: [OMISSIS]; avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Ve. n. 171 del 30\9\22 notificata a mezzo PEC in data 30\11\22 resa nell'ambito del procedimento n. 321\19 RR. con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura essendo stata ritenuta responsabile del seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 4, 9 comma 1, 11 comma 2, 12, 14, 26 commi 1-3, 27 commi 6-7-8, del CDF per avere:

omesso di depositare ricorso davanti al giudice del lavoro di Treviso di impugnazione del verbale sanitario di accertamento del 28/06/2016 entro il termine semestrale di decadenza come da mandato ricevuto, con grave danno per i clienti;

omesso di informare i clienti in merito al mancato deposito del ricorso ed anzi aver, in numerose occasioni di incontro, falsamente sostenuto di avervi provveduto e di essere in attesa di fissazione della relativa udienza;

inviato, a conferma dell'adempimento tempestivo del mandato ricevuto, con e-mail 29/08/2018 copia in formato pdf del presunto ricorso con data 20/12/2016 quando la data di reale deposito era la stessa della mail (29/08/2018) e si trattava di un ricorso che non aveva per oggetto l'impugnazione del verbale sanitario di accertamento del 28/06/2016.

In C./T. dal 24\10\16 al 2 novembre 2018";

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS]; Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di T., regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Tizio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di prescrizione;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento trae origine dall'esposto depositato presso il COA di T. l'1\4\21 dai sigg.ri [AAA] i quali lamentavano di avere conferito all'incolpata il mandato di impugnare il verbale sanitario di accertamento di invalidità del 28\6\2016 ove, a seguito di una visita di revisione, era stata negata a [AAA] la condizione di gravità dello stato invalidante ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104\92 e così disconosciuto il diritto di fruire delle indennità e delle facilitazioni (permessi dei congiunti che provvedevano all'assistenza e che erano lavoratori dipendenti) di cui peraltro già in precedenza a quella revisione godeva.

[AAA] era direttamente interessata alla vicenda in quanto familiare che assisteva l'invalido e che avrebbe dovuto godere dei permessi per assentarsi dal lavoro previsti dalla legge 104\92.

Il termine per impugnare quell'accertamento era di sei mesi e l'incarico all'avv. [RICORRENTE] (come comprova anche una mail della stessa di data 8\7\16) era stato conferito con largo anticipo rispetto alla scadenza.

Il legale, secondo quanto rassegnavano gli esponenti, li rassicurava più volte ed anche con messaggio del 8\7\16 del fatto che tutto sarebbe stato proposto per tempo e in modo regolare e, nell'approssimarsi dell'estate 2016 e dopo aver chiesto e ricevuto documentazione medica utile, indicato che ci si sarebbe dovuti riaggiornare per il successivo mese di settembre.

Il 24 ottobre 2016, dietro appuntamento e dopo avere consegnato all'avv. [RICORRENTE] anche il codice PIN per accedere al profilo dell'interessato sul portale Inps, consegnavano residua documentazione e sottoscrivevano, rilasciandolo al legale, il mandato speciale alle liti.

Tra il dicembre del 2016 ed il giugno del 2017 gli esponenti ebbero a contattare più volte il professionista per avere notizie in ordine all'andamento della procedura ricevendo, ripetutamente, rassicurazioni sulla tempestività della proposizione del ricorso e di attendere fiduciosi la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione.

Anche nel luglio del 2017, in occasione della consegna all'avvocato di ulteriore documentazione medica, e poi il 5\10\17 ed ancora nel novembre successivo ebbero generiche rassicurazioni non accompagnate, però, dalla consegna di copia del ricorso che pure avevano sollecitato.

Stesso esito ebbe l'incontro in studio del 19\2\18, ottenuto dopo numerosi solleciti, e poi quello del 4\8\18 ove, oltre alle vaghe assicurazioni ed alla giustificazione del ritardo nella celebrazione dell'udienza per i lunghi tempi della giustizia, la mancata consegna della copia del ricorso venne spiegata adducendo un presunto guasto alla stampante.

Con mail del 29\8\2018 l'avv. [RICORRENTE] trasmise in allegato un file pdf di un ricorso datato 20 dic. 2016 non corredato però da alcuna prova del deposito o della trasmissione all'AG.

Insospettita di ciò, la ricorrente [AAA] decise di recarsi presso la cancelleria del competente Tribunale ove apprese che l'avv. [RICORRENTE] aveva depositato il ricorso solo in data 29\8\2018 e non già nella data indicata nel ricorso medesimo (20\12\2016) o nei giorni immediatamente successivi.

Notò anche che il ricorso così depositato non aveva ad oggetto la impugnazione del verbale sanitario di cui si è detto bensì una richiesta di accertamento e di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 l. 104\92 in favore di [AAA].

Da ciò l'esposto disciplinare.

Dopo le comunicazioni di rito, la segnalata con memoria del 27\5\19 inoltrata al CDD del Veneto riconosceva che "...per un errore dello studio il termine (ndr, dell'impugnazione) è spirato inutilmente, Da qui il mio errore maggiore: ho cercato in ogni modo di studiare una strada alternativa al fine di far ottenere ai clienti il risultato sperato...".

Rappresentava ancora di avere rivolto ai clienti le sue più grandi scuse e di avere concordato con l'INPS l'abbandono della procedura in corso senza

aggravio di spese e di avere esternato alla subentrata avv. [OMISSIS] la disponibilità a rifondere ogni eventuale danno.

Depositava ulteriore memoria difensiva l'avv. [OMISSIS], nominato difensore della segnalata.

In sede di audizione innanzi il Consigliere Istruttore la segnalata confermava le sue precedenti memorie e che la data del 20\12\16 era solo il frutto di un rifiuto per l'utilizzo dello schema di un precedente ricorso e non certo un tentativo di celare il ritardo agli occhi dei clienti che, peraltro, riguardava la posizione dell'invalido [AAA] (impugnazione avverso l'accertamento sanitario del giugno 2016) e non già [AAA] la quale -col ricorso effettivamente depositato- aveva agito per vedersi riconosciuto il diritto a fruire dei permessi lavorativi per assistere il fratello.

A seguito del decesso dell'avv. [OMISSIS] è subentrato nella difesa l'avv. [OMISSIS]. Previa le comunicazioni di rito ed ogni incombenza di cui agli artt. 17 e 18 del regolamento del procedimento disciplinare forense, in data 23\5\22 veniva disposta la citazione a giudizio disciplinare.

Il CDD osservava che la prova della responsabilità aveva natura documentale e che doveva considerarsi raggiunta anche volendo prescindere dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive dell'incolpata: il termine semestrale per l'impugnazione, che cadeva al 28\12\2016, era stato fatto inutilmente spirare e, in seguito, per due anni l'incolpata aveva continuato a sostenere di fronte alle richieste dei clienti che il deposito fosse avvenuto tempestivamente e che la mancata fissazione dell'udienza di trattazione era dovuta alle lungaggini della giustizia.

Solo dopo quasi due anni risultava essere stato proposto il ricorso di ben diverso oggetto cui poi, peraltro, si era rinunciato forse in considerazione di una prognosi sfavorevole in relazione al suo esito.

Riteneva quindi il CDD che l'avv. [RICORRENTE] fosse venuta meno all'obbligo deontologico di adempimento del mandato di cui all'art. 26.3 CDF -non anche al dovere di competenza di cui all'art. 14 essendo fornita di esperienza in quel settore di attività- ed avesse ingenerato nei clienti aspettative sulle favorevoli chances per l'esito del ricorso nonostante il ritardo precludeva ogni possibile risultato utile.

Risultavano quindi violati anche i principi di cui ai canoni segnati dall'art. 9 CDF (probità, dignità decoro perché le condotte risultavano lesive dell'affidamento dei terzi e seminavano discredito sull'attività forense), dall'art. 12 sul dovere di diligenza che impone anche sollecitudine, accortezza e linearità nei comportamenti del professionista avvocato e, ancora, dall'art. 27.6 e 11.2 CDF per la violazione del dovere di informazione e, con esso, anche del rapporto fiduciario che presuppone tra l'altro la completezza e verità delle informazioni fornite alla parte assistita.

Tenuto quindi conto della gravità delle condotte, della loro pluralità e, per converso, dell'inesistenza di precedenti disciplinari e della condotta processuale improntata a lealtà, il CDD riteneva equo irrogare la sanzione della censura.

Col rituale e tempestivo ricorso al CNF si deduceva:

- a. L'insussistenza della violazione di cui al canone 26.3 in quanto il CDD avrebbe al riguardo evocato (pag. 7 decisione) la prospettazione ai clienti di aspettative che l'incolpata sapeva essere non più esistenti proprio a causa della sua condotta omissiva quando, invece, una condotta così descritta avrebbe al più potuto essere attinente ai doveri di informazione e, quindi, alla violazione dell'art. 27 che era già oggetto di distinta contestazione;
- b. L'insussistenza della violazione del dovere di diligenza perché la norma deontologica (26.3 CDF) richiederebbe non soltanto l'inescusabilità dell'errore ma, anche e necessariamente stante l'uso della congiunzione "e", la rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita che, nel caso, sarebbe da escludersi in considerazione del fatto che lo studio dell'incolpato era organizzato in modo che più soggetti -dipendenti e collaboratori oltre al titolare- attenzionavano le scadenze di adempimenti sicché, seppure si era verificato l'errore, non poteva cogliersi una rilevante trascuratezza nel trattare gli affari dei clienti, compresi gli odierni esponenti. Secondo la ricorrente, infatti, l'incorrere nel vano decorso di un termine non costituisce, sempre, rilevante trascuratezza specie quando, come nel caso di specie, non ne sia scaturito un danno per i clienti. Deduce infatti che l'impugnativa dell'accertamento sanitario doveva solo servire, nell'ottica degli stessi clienti, a consentire alla sig.ra [AAA] di poter fruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito per assistere il fratello disabile. L'insussistenza del danno derivava dal fatto che il ricorso avrebbe potuto essere ripresentato (in realtà si sarebbe dovuta riproporre l'istanza all'INPS per aver riconosciuti i benefici di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104\92 e, quindi, dopo l'eventuale ulteriore diniego a seguito di visita medica, una nuova impugnazione nel termine semestrale) e che mai gli esponenti hanno ritenuto di farlo anche perché le condizioni di salute di [AAA] non integravano i presupposti chiesti dalla richiamata norma di legge;
- c. Anche in relazione a quest'ultimo profilo (la mancata riproposizione del ricorso \ istanza in considerazione delle condizioni di salute del [AAA]) nell'atto di appello al CNF si è dedotta l'insussistenza della violazione del canone di cui all'art. 26.3 per la mancanza di rilevante trascuratezza degli interessi della parte;
- d. Deduceva ancora l'insussistenza della violazione dell'art. 27.6 del CDF sul dovere di informazione almeno nella parte in cui il CDD l'aveva ritenuta integrata in ragione della diversità della data (20\12\2016) indicata nel ricorso depositato per il riconoscimento dei permessi a [AAA] rispetto a quella dell'effettivo deposito (29\8\18). Infatti, secondo la ricorrente, tale diversità era da ascriversi solo ad un mero rifiuto per come dimostrava anche il fatto che l'atto in discorso conteneva il riferimento a documenti sanitari rilasciati ben dopo la presunta data di formazione del ricorso stesso, il che non avrebbe avuto alcun senso se non, appunto, nei termini del mero involontario errore nel riportare la data di che trattasi.
- e. Si rilevava che il ricorso proposto nell'agosto del 2018 avrebbe avuto buone chances di successo e ad esso si era rinunciato sulla scorta di apposita richiesta scritta dei clienti nonostante avrebbe potuto avere effetti (favorevoli) corrispondenti all'impugnazione non proposta perché avrebbe garantito il

diritto alla fruizione dei permessi lavorativi da parte di [AAA] così come era unico interesse dei clienti;

f. Quest'ultima, con quel ricorso, ha posto in essere una consapevole scelta processuale diversa da quella originaria e che avrebbe potuto costituire un rimedio al vano spirare del termine di impugnazione del verbale di accertamento sanitario in quanto avrebbe potuto raggiungere effetti equipollenti. L'informazione al proposito era quindi stata adeguata e puntuale;

g. Con l'ultimo motivo la ricorrente si duole della eccessività della sanzione deducendo che sarebbe risultato equo, al più, irrogare la sanzione dell'avvertimento in ragione della disponibilità, anche risarcitoria, subito offerta dall'incolpata e delle scuse immediatamente proposte, dell'inesistenza di danno, dell'assenza di qualsivoglia precedente disciplinare, del corretto comportamento processuale mantenuto. Richiama giurisprudenza domestica a sostegno secondo cui in casi simili, o addirittura più gravi, avevano ritenuto equo irrogare l'avvertimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere ad affrontare il merito dei motivi di doglianza va esaminata la questione della intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare così come da richiesta del Sig. Procuratore Generale.

Va al riguardo innanzitutto precisato che, anche nella prospettiva più favorevole all'incolpato, il termine seiennale (aumentato di un quarto per la presenza di diversi atti interruttivi) decorrerebbe non già dal 28 giugno 2016 e, cioè, dalla data del verbale di accertamento sanitario o della sua notifica, bensì dalla data di scadenza del termine semestrale di impugnazione e, quindi, dal 28\12\2016.

Ciò significa che, nella migliore delle ipotesi, il termine di sette anni e mezzo andrebbe a scadere il 28 giugno 2024 e non risulta ancora decorso alla data della presente decisione.

Fermo rimane, poi, che tale scadenza sarebbe riferibile alla sola violazione del dovere di diligenza e non anche a quella del dovere di informazione che si sarebbe protratta almeno sino al 2 novembre 2018 cosicché il termine prescrizione maturerebbe il 2 maggio 2026.

Ma, in ogni caso, anche il termine di prescrizione per la violazione dell'obbligo di diligenza non va a scadere il 28\6\24 bensì a data ben successiva.

Difatti, nel caso, il dovere di diligenza imponeva all'avvocato di informare del mancato rispetto del termine di impugnazione perché, avendone notizia, i clienti avrebbero potuto scegliere di tutelare in altro modo le loro ragioni, ad esempio proponendo nuovamente, ed immediatamente, ulteriore istanza all'INPS per il riconoscimento della condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104\92 ovvero inoltrando in tempi antecedenti anziché a distanza di quasi due anni (29\8\18) dallo spirare del termine di cui si discute il ricorso proposto per [AAA].

Nella buona sostanza, nella vicenda in esame il dovere di diligenza imponeva l'immediata informazione dell'avvenuto vano decorso del termine di impugnazione.

In altre parole, l'informazione (del mancato rispetto del termine) costituiva anche adempimento della prestazione atteso che il rapporto professionale era ancora in corso e che, non appena ricevuta l'informazione, i clienti in uno alla

stessa incolpata avrebbero potuto mettere immediatamente in campo altre strategie processuali volte alla tutela di quegli stessi interessi e diritti la cui tutela era stata affidata all'incolpata.

Anche quindi la condotta di violazione del dovere di diligenza deve considerarsi esaurita il 2 novembre del 2018 o, al più, nell'agosto del 2018 quando venne proposto il ricorso per il riconoscimento dei permessi lavorativi in favore di [AAA]. Il termine prescrizione, quindi, matura non prima del febbraio 2026. Va peraltro rilevato che la questione, alla luce dell'accoglimento del motivo inerente all'entità della sanzione e dell'applicazione della sanzione dell'avvertimento di cui appresso si dirà, rimane del tutto irrilevante perché, anche ad ammettere che l'incolpata debba rispondere soltanto della violazione del dovere di informazione (art. 27) e non anche di quello di diligenza, la sanzione da comminare rimarrebbe quella dell'avvertimento stante che il sistema deontologico non ne contempla di più lievi.

Nel merito va confermata l'affermazione di responsabilità in ordine a tutte le violazioni contestate.

Disaminando partitamente i motivi di doglianza si osserva innanzitutto che il CDD del V. ha ricondotto la violazione del dovere di diligenza all'aver "lasciato scadere il termine semestrale per l'impugnazione..." (pag. 6 terz'ultimo periodo della decisione) e, quindi, alla mancata redazione e deposito di un atto processuale entro il termine legislativamente previsto.

La prova di tutto ciò è documentale in quanto le mail intercorse dimostrano che all'avv. [RICORRENTE] era stato per tempo conferito incarico di impugnare il verbale di accertamento sanitario del 28\6\16 e che il termine per tale attività era di mesi sei.

In ogni caso v'è agli atti ampia ammissione da parte dell'incolpata della circostanza del conferimento del mandato per impugnare e del vano decorso del relativo termine.

Non coglie quindi nel segno il rilievo del primo motivo di appello secondo cui la decisione su tale aspetto non sarebbe motivata.

Il richiamo che si legge in un successivo passaggio della motivazione (pag. 7 parte iniziale) secondo cui si sarebbe ritenuta integrata la violazione dell'art. 26.3 CDF attraverso la condotta di avere ingenerato -o, meglio, di aver continuato ad alimentare- delle aspettative che erano già venute completamente meno, non rappresenta alcun vulnus della decisione vuoi perché, come da pacifica giurisprudenza del CNF e delle Sezioni Unite, il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di appello, ha facoltà di integrare la motivazione della decisione dell'organo distrettuale ovvero di sostituire i punti salienti di essa con altri che ritiene più conducenti vuoi, soprattutto, perché il CDD ha ritenuto -peraltro correttamente, ad avviso di questo Consiglio e per come già spiegato sopra- che anche la ripetuta comunicazione ai clienti della rituale proposizione del ricorso per impugnazione abbia costituito violazione del dovere di diligenza e, ciò, proprio per il fatto che le aspettative in tal modo ingenerate rappresentano un mancato adempimento al mandato professionale perché hanno precluso ai clienti di intraprendere altre utili e più tempestive iniziative per la tutela dei loro diritti o interessi.

Priva di pregio l'osservazione secondo cui la violazione dell'obbligo di diligenza non sarebbe stata concretata in quanto non sarebbe possibile riscontrare una

“...rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita...” in considerazione delle cautele organizzative adottate nello studio dell’inculpata per garantire l’osservanza dei termini processuali o di decadenza oltre che della mancanza di danno in capo ai clienti.

Il primo aspetto (presidi organizzativi dello studio dell’inculpata che dimostrerebbero l’alta considerazione, e non già la trascuratezza, degli interessi dei clienti) non ha alcun riscontro probatorio e costituisce una mera labiale affermazione dell’inculpata.

Nel caso che ci occupa, peraltro, la rilevante trascuratezza degli interessi dei clienti è dimostrata innanzitutto dalla notevole lunghezza del termine di cui l’inculpata fruiva per proporre l’impugnazione. Si tratta di ben sei mesi in cui, ove vi fosse stata adeguata considerazione degli interessi dei clienti, sarebbe stato ben possibile affidare a colleghi, ovvero provvedere direttamente, la redazione dell’atto di impugnazione ovvero, seguendo lo stesso ragionamento offerto nell’appello, accorgersi che il ricorso in impugnazione non era stato proposto nonostante il mandato fosse stato da tempo conferito.

Il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, e quindi integrare la violazione dell’art. 26.3, a meno che l’inculpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento.

Né può condividersi l’assunto secondo cui i clienti non avrebbero subito alcun danno. Anche a voler ammettere che l’unico interesse sarebbe stato quello della fruizione dei permessi per tre giorni mensili, è incontestabile che tale interesse non ha trovato soddisfazione né ha trovato un motivato diniego “di merito”.

Va osservato che ogni soggetto ha preciso diritto, e quindi interesse, ad ottenere una pronuncia giudiziale nel merito delle sue ragioni e la lesione a tale interesse rappresenta sempre un danno rilevante perché comporta la perdita di chances di ottenere una pronuncia favorevole.

Anche la violazione dei doveri di informazione è oggetto di ampia ammissione da parte dell’inculpata (da ultimo si legga pagina 4 penultimo periodo dell’impugnazione al CNF) e deve quindi considerarsi pienamente provata.

I sigg.ri [AAA] non sono stati tempestivamente informati del vano decorso del termine decadenziale e, anzi, è stato detto loro, più volte e nel corso di un lungo arco di tempo, che il deposito era stato regolarmente effettuato.

In tema la ricorrente contesta l’assunto secondo cui la violazione del dovere di informazione stata integrata dalla indicazione di una data non corretta (20\12\2016) in calce al ricorso depositato il 29\8\18.

Fermo rimanendo che tale profilo rimane in ogni caso privo di rilievo alla luce della pacifica condotta di non avere tempestivamente informato del vano decorso del termine, si osserva comunque che è molto poco credibile che nel momento in cui si redige un atto si riporti involontariamente un presunto rifiuto che indica una data di quasi due anni prima e non già solo del mese prima o, se ci si trova a cavallo d’anno, dell’anno immediatamente precedente. Se a ciò si aggiunge che la data riportata coincide, guarda caso, proprio con la scadenza del termine per l’impugnazione e, ancora, che la copia dell’atto è stata consegnata solo dopo reiterate richieste, appare fuori di dubbio che

quella data sia stata capziosamente apposta proprio per cercare di continuare a far credere ai clienti che il deposito del ricorso di impugnazione fosse correttamente avvenuto.

Va disatteso anche l'ulteriore argomento secondo cui [AAA] fosse ben consapevole della natura del ricorso depositato per suo conto - ovvero "anche" per suo conto - il 29\8\18, e di avere consapevolmente scelto di intraprendere una via diversa da quella della impugnazione del verbale di visita sanitaria proprio perché era stata informata dell'avvenuto vano decorso del termine di impugnazione.

Tale assunto si scontra con la ovvia considerazione che diparte dai numerosi e vani solleciti, da parte anche di [AAA], volti ad avere consegnata la copia del ricorso depositato: proprio la ritrosia a consegnare tale atto dimostra il timore dell'incolpata della possibilità che la [AAA] avrebbe potuto subito disconoscere l'atto in discorso proprio perché non informata di quanto era successo e delle ulteriori iniziative dell'avv. [RICORRENTE].

La condotta violativa degli artt. 26 e 27 integra anche la violazione dei principi generali di dignità, decoro, probità perché l'aver continuamente fornito informazioni non veritiere costituisce una grave lesione all'immagine della professione forense oltre che al principio di lealtà e fiducia che deve informare i rapporti con la parte assistita.

Per come già si è detto, devono ritenersi fondate le doglianze in ordine alla determinazione della sanzione.

L'incensuratezza disciplinare, l'essersi scusata, aver dato disponibilità per il risarcimento indicano una condotta collaborativa e leale costituiscono un elemento indicativo di uno sforzo rivolto a recuperare l'immagine della professione forense anche agli occhi degli esponenti e depongono per l'individuazione di una sanzione commisurata al minimo delle previsioni edittali che, in relazione alle contestazioni mosse, è appunto quella dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e, previa conferma della responsabilità disciplinare dell'incolpata per tutte le violazioni contestate, commina all'avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento in luogo di quella più grave della censura irrogata dal CDD del V..

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2024.